



## «**SUPERBONUS 110%**»

I professionisti avranno un ruolo chiave al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto.

Ma anche tanti rischi.

## **D.L. 19 maggio 2020, n. 34**

### **Art. 119**

*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*

### **Art.13**

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto :

- a) ...i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti ...e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

## D.L. 19 maggio 2020, n. 34

### Art. 119

*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*

### Art.14

I **soggetti\*** stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli **IMPORTI** degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

*\* **Tecnico abilitato**: soggetto abilitato alla **progettazione di edifici e impianti** nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;*

## **Agenzia Entrate** **CIRCOLARE N. 24/E DELL' 8 AGOSTO 2020**

### **8.2 Asseverazione**

**Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni**, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

**Agenzia Entrate**  
Prot. n. 283847/2020

***Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,***

...Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020

## DM ASSEVERAZIONI

Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.

### DEFINIZIONI:

*Polizza di Assicurazione*: il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

## DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS

Articolo 2

Punto 3

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità: ...

- b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

## **DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS**

Articolo 2

Punto 4.

Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

## **DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS**

Articolo 2

Punto 5.

Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le Polizze di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

## **DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS**

Articolo 2

Punto 6.

Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all'Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.

## **DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS**

Articolo 4

Punto d)

che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;

**Quindi...il Mise e Agenzia Entrate hanno  
ripetuto più volte che è obbligatoria polizza  
adeguata al numero e agli importi con  
massimale minimo € 500.000....  
ma non è finita**

## DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS

Articolo 4 Punto h)

che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, **la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.**



*Cosa si intende per massimale residuo? La differenza tra il massimale di polizza e la sommatoria dei lavori asseverati? O come interpretato dagli assicuratori il massimale al netto dei sinistri pagati/riservati?*

**Una polizza «normale» che prevede un  
massimale annuo per tutti i rischi derivanti  
da tutte le attività esercitate....potrebbe non  
essere idonea!**

## **DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS**

### **Allegato 1** **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni"**

## DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS

### Punto 3 - Spese complessive e dichiarazioni

- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: \_\_\_\_\_ euro
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome **ed esclusivamente** per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, regolarmente autorizzata da \_\_\_\_\_, per un importo di lavori pari a (mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza) euro di cui si allega copia e che
- la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: \_\_\_\_\_ euro.
- Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:
  - 1) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;
  - 2) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;
  - 3) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

*(aggiungere le righe necessarie);*

**Quindi polizza esclusivamente dedicata con  
attento controllo del massimale consumato  
e del residuo...**

**questo per ECOBONUS**

## DM ASSEVERAZIONI SISMABONUS

ALLEGATO B-1 ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

ALLEGATO B-2 ATTESTAZIONE DEL COLLAUDATORE STATICO

Per entrambi:

Il sottoscritto ing./arch. \_\_\_ C.F. \_\_\_ iscritto all'Ordine \_\_\_ della Prov. di \_\_\_ n. iscriz. \_\_\_\_\_, in qualità di .....sopra individuato, consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni,

ASSEVERA

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE

- possesso della polizza assicurativa di cui all'articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per **a presente**  
asseverazione:                    SI                     NO

**Per il SISMABONUS negli allegati si fa riferimento a polizza con massimale minimo € 500.000 ma non esclusivamente dedicata come per ECOBONUS!!**

*Ci sono però le «paroline magiche»... per la presente asseverazione*

**QUINDI POLIZZA DEDICATA?**

## Dubbi e perplessità

La filiera dell'ECOBONUS: per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario acquisire da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o altri tecnici abilitati dopo un corso di formazione) l'Attestato di Prestazione Energetica (**APE**) prima dell'intervento, in modo da fotografare le condizioni di partenza dell'edificio. [L'APE deve essere redatto nella forma della dichiarazione asseverata](#). Bisogna poi rivolgersi ad un tecnico che rediga il **progetto** degli interventi di efficientamento energetico necessari ad ottenere un miglioramento della prestazione energetica almeno di due classi, o di una classe ove impossibile. Il contribuente deve inoltre acquisire [l'asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati](#). Per poter rilasciare l'asseverazione, i tecnici devono essere abilitati alla progettazione di edifici e impianti ed essere iscritti nei relativi ordini e collegi professionali. Rientrano in queste caratteristiche gli ingegneri, gli architetti e, a determinate condizioni, i geometri.

## Dubbi e perplessità

### LA FILIERA

**APE** prima dell'intervento nella forma della dichiarazione asseverata.

Bisogna poi rivolgersi ad un tecnico che rediga il **progetto**

Poi **asseverazione** di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ma chi ad esempio redige APE potrebbe essere professionista diverso da chi assevera con modulo ENEA.

*...con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale \_\_\_\_\_ alla classe finale \_\_\_\_\_ secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel "decreto requisiti ecobonus" i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica redatti da **me medesimo o da** (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi): ....*

## Dubbi e perplessità

### *CHI DEVE FARE COSA E COME SI DEVE ASSICURARE?*

E' indubbio che chi assevera con modulo da inviare all'Enea dovrà avere polizza dedicata, indicare valore intervento, massimale polizza e valori altri interventi asseverati.

E poi dovrebbe fare anche attenzione al residuo come da DM ASSEVERAZIONI *Articolo 4 Punto h) ...che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.*

Ma chi redige APE potrebbe essere professionista diverso da chi assevera con modulo ENEA. Può quindi bastare una polizza normale con massimale adeguato minimo € 500.000 ? (e la richiesta del massimale residuo?)

## Dubbi e perplessità

### COMPETENZE

Il Decreto prezzi, all'art. 1 comma 3, punto h), stabilisce inoltre che possa redigere l'asseverazione il *soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.*

...sicuramente architetti e ingegneri del vecchio ordinamento (iscritti cioè a tutti e 3 i settori) e solo parzialmente gli ingegneri ed architetti junior, i periti industriali e i geometri.

*Ma l'assenza di competenze potrebbe esserci anche in merito ad asseverazioni che riguardano il calcolo della superficie lorda complessiva disperdente, le norme in materia di efficienza energetica, di sicurezza nonché urbanistiche*

## Dubbi e perplessità

VALIDITA' TEMPORALE: «*gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale*». «**L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere *notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo***». **La polizza dovrà valere nel tempo, almeno 10 anni per future contestazioni oggetto del Superbonus**

VINCOLO DI SOLIDARIETA': "*i destinatari degli esiti del controllo sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate); nel caso di concorso nella violazione anche i fornitori in solido.*"

MASSIMALE ADEGUATO: Quanto? Pari alla sommatoria di tutte le asseverazioni? Quindi importi molto alti !!!! Massimale adeguato agli importi !!! **€ 500.000 minimo valgono per un condominio di «normali» dimensioni. E se il mercato assicurato non fosse disponibile a fornire tali massimali?**

DURATA POLIZZA: **da oggi fino al 31.12.2021** come previsto dalla legge anche se il Ministro ha dichiarato che diventerà strutturale?

# Penale e sanzioni...

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

## POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Il Mise potrà procedere con sanzioni amministrative **tra 2 mila e 15 mila euro** per ogni attestazione irregolare, procedendo anche nei confronti del tecnico che ha sottoscritto asseverazione falsa con la contestazione ai sensi della legge 689 del 1981.

L'elenco delle attestazioni infedeli dovrà essere **trasmesso all'Agenzia delle entrate** per le attività che comportano la decadenza dal beneficio fiscale e l'eventuale risarcimento dei danni. Nel caso di reato, si procederà invece con **sanzioni penali**.

**Una polizza di Tutela legale prevede copertura per**

**1) Procedimenti penali**

**2) Opposizione avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria**



**Marco Oliveri**  
340 9558726



[marco.oliveri@marsh.com](mailto:marco.oliveri@marsh.com)



Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - [www.marsh.it](http://www.marsh.it)

Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861

Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

Il documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni di proprietà di Marsh. I modelli, le analisi e le proiezioni effettuate da Marsh nello svolgimento dei servizi descritti nel presente documento, sono soggetti all'alea tipicamente connaturata a questo tipo di attività e possono essere significativamente compromessi se le assunzioni, condizioni o informazioni alla base sono inaccurate, incomplete o soggette a modifica. Marsh non è tenuta ad aggiornare il presente documento e declina ogni responsabilità nei confronti dell'azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Anche se Marsh offre suggerimenti e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura sono di responsabilità del cliente, che decide cosa ritiene appropriato per la propria azienda in base a specifiche circostanze e posizione finanziaria.

Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman.

Copyright ©2020 Marsh S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.